



**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA IL COMUNE DI LUCCA E LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE
ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI LUCCA E MASSA CARRARA,
PER L'UTILIZZO DELL'EX CAMPO BALILLA, UBICATO NEL COMPLESSO DELLE
MURA URBANE DI LUCCA, DURANTE LE MANIFESTAZIONI LUCCHESI DI
RILEVANZA E PRESTIGIO INTERNAZIONALE.**

Visto il Decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio e in particolare l'articolo 10, commi 1 e 3, lettere a) e d) e gli articoli 20, 21 e 106;

Visto che, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del suddetto Decreto legislativo “*Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione*” e che, ai sensi dell'art. 5 del medesimo Decreto legislativo “*Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province (...) cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice*”;

Visto il decreto di dichiarazione d'interesse culturale della Commissione regionale per il Patrimonio culturale della Toscana rep. n. 103 del 19 luglio 2017;

Visto l'atto d'indirizzo della Direzione generale archeologica Belle Arti e Paesaggio, prot. n. 20031 del 18 luglio 2019; finalizzato al corretto utilizzo del complesso monumentale o di parti di esso;

Premesso

che il complesso monumentale denominato “Mura urbane di Lucca” costituisce un bene culturale vincolato con decreto della Commissione regionale per il Patrimonio culturale della Toscana rep. n. 103 del 19 luglio 2017;

che il suddetto complesso include l'area occupata dagli spalti, caratterizzata da un'unica distesa erbosa a prato, interrotta solo dalle porte, ma in linea radiale senza soluzione di continuità, e che di tale area fa parte il cosiddetto ex-Campo Balilla;

che ai sensi dell'art 15 della l. 241/90, per cui “anche al di fuori delle ipotesi di conferenza di servizi, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione di attività di interesse comune. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3”.

Considerato

che negli ultimi anni l'area dell'ex-Campo Balilla è stata utilizzata per lo svolgimento delle manifestazioni Lucca Comics and Games e Lucca Summer Festival aventi rilevanza e prestigio internazionale per la Città di Lucca, con collaterali effetti benefici sul turismo e sulle attività commerciali;

che le suddette manifestazioni di rilevanza e prestigio internazionale comportano la realizzazione di allestimenti di grandi dimensioni e possono interferire sulla corretta tutela e fruizione del complesso monumentale;

che per il notevole ritorno d'immagine internazionale che ne deriva alla città, il Comune di Lucca ha manifestato interesse a reiterare lo svolgimento nell'area dell'ex-Campo Balilla di tali manifestazioni;

l'interesse della Città di Lucca a utilizzare l'area al fine di realizzare eventi di rilievo internazionale nell'ambito delle manifestazioni Lucca Comics and Games e Lucca Summer Festival;

che, per le inderogabili esigenze di tutela dell'area, così come proposto dalla citata Soprintendenza fin dal 27 gennaio 2020 (prot. 1629-P), si è ritenuto necessario addivenire a un Protocollo d'intesa per l'utilizzo dell'area richiamata in oggetto per lo svolgimento delle manifestazioni lucchesi di rilevanza e prestigio internazionale che è stato sottoscritto nell'aprile 2023 e che si ritiene opportuno rinnovare per gli anni 2024- 2025;

Considerato, inoltre, che:

il Comune di Lucca ha manifestato la volontà e l'esigenza di attuare un percorso di progettazione che conduca ad un uso dell'area efficace e funzionale sia ai fini della riuscita delle manifestazioni, sia ai fini della tutela, impegnandosi a condividere con la Soprintendenza soluzioni tecniche per una progressiva riduzione dei tempi e delle superfici interessate da interventi per la realizzazione delle manifestazioni;

nel corso del 2023 il Comune di Lucca ha inizialmente proposto la pubblicazione di un avviso per la manifestazione di interesse alla procedura di un concorso di idee (ex art. 156 del d.lgs 50/2016 e ss.mm. E ii.) e, a seguito di un costante confronto con la Soprintendenza territorialmente competente, con determina n. 3461 del 22/12/2023, il Comune ha affidato il servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica per la predisposizione dell'area richiamata in oggetto;

Preso atto

della disponibilità dell'Amministrazione Comunale ad individuare, nel tempo e ove possibile, l'area dell'Ex Campo Balilla quale unica area di svolgimento per il *Lucca Summer Festival*, previa verifica della fattibilità tecnica, anche sotto il profilo della sicurezza pubblica;

Attesa pertanto la necessità

di aggiornare i contenuti del protocollo sottoscritto tra le parti ad aprile 2023, alla luce delle azioni intraprese e nelle more di approvazione del progetto esecutivo della realizzanda opera;

Tutto ciò premesso e considerato

le Parti:

il **Comune di Lucca**, (d'ora in poi: *Comune*), con sede in Lucca, Via Santa Giustina, 6 - 55100 Lucca(LU) C.F. 00378210462, rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Mario Pardini, domiciliato per la carica presso la sede amministrativa - Via Santa Giustina, 6 - 55100 Lucca (LU), il quale interviene e stipula il presente atto, non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto, e nell'interesse del Comune che rappresenta;

la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara**, (d'ora in poi: *Soprintendenza*), nella persona del Dirigente *pro tempore* Angela Acordon, domiciliata, per la carica presso la sede della Soprintendenza in piazza della Magione - 55100 - Lucca, la quale interviene e stipula il presente atto, non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto, e nell'interesse della Soprintendenza che rappresenta;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Art. 2 - Oggetto e finalità del protocollo

Oggetto del presente protocollo è l'individuazione delle modalità e delle tempistiche di utilizzo dell'area denominata ex campo Balilla facente parte del complesso monumentale "Mura urbane di Lucca" da parte del Comune di Lucca ai fini della semplificazione delle procedure autorizzative e della tutela del patrimonio pubblico d'interesse culturale per lo svolgimento delle manifestazioni culturali di rilevanza e prestigio internazionale "Lucca Comics e Games" e "Lucca Summer Festival" per il biennio 2024-2025.

Art. 3 - Impegni delle Parti

Per la buona riuscita delle manifestazioni culturali di cui all'art. 2, nel rispetto della tutela del bene culturale "Mura urbane di Lucca", le Parti si impegnano reciprocamente ad assicurare la collaborazione.

Per il periodo di validità del presente accordo, il Comune si impegna a:

- a) continuare nella ricerca della migliore soluzione tecnica, in costante raccordo con la locale Soprintendenza, nell'ottica di un possibile affidamento dei lavori entro dicembre 2025;
- b) occupare l'area dell'ex Campo Balilla per una superficie massima non superiore a quella del 2022-2023, ossia non più di tredicimila cinquecento metri quadrati per il Lucca Summer Festival e di diecimila metri quadrati per il Lucca Comics and Games;
- c) occupare l'area dell'ex Campo Balilla per un periodo non superiore a quello del 2022-2023, ovvero 90 giorni complessivi, comprensivi di fase di allestimento e ripristino dell'area;
- d) a pretendere dagli organizzatori di *Lucca Comics and Games* di realizzare strutture che abbiano un'altezza non superiore a quella delle Mura;
- e) vigilare che, al termine di ogni manifestazione, le aree a verde che risultassero danneggiate siano ripristinate entro 30 giorni con semina e irrigazione, salvo cause di forza maggiore;
- f) comunicare l'inizio dei lavori 45 (quarantacinque) giorni prima allegando una relazione recante i dettagli del progetto per la sistemazione, l'utilizzo e il ripristino dell'area;
- g) comunicare formalmente e tempestivamente l'avvenuto ripristino dell'area.

Dall'anno 2026, sulla base di apposito protocollo sottoscritto dalle parti, il Comune si impegna a:

- occupare l'area per non più di 80 giorni nell'anno solare, comprensivi di montaggio e smontaggio delle strutture e risistemazione dell'area;
- ridurre progressivamente la superficie occupata sulla base della soluzione tecnica prescelta ed allegata al nuovo protocollo fino ad una superficie massima di seimila metri quadrati;
- rispettare i termini per il ripristino e per le comunicazioni di cui ai precedenti punti c), d) ed e).

Per il periodo di validità del presente accordo, la Soprintendenza s'impegna a mettere in atto le seguenti azioni:

comunicare entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Comune della relazione recante i dettagli del progetto per la sistemazione, l'utilizzo e il ripristino dell'area, le eventuali osservazioni e/o gli eventuali motivi ostativi.

Art. 4 – Tempistica e procedura concordata

Una volta raggiunto l'accordo concernente la regolamentazione delle occupazioni di suolo pubblico di cui al presente Protocollo da attuare a partire dall'anno 2026 secondo le modalità che saranno descritte in apposito e dettagliato elaborato progettuale comprensivo di elaborazione grafica e *render*, da allegare come parte integrante e sostanziale al protocollo d'intesa, si conviene, in un'ottica di semplificazione dell'azione amministrativa, che non sia più necessaria alcuna autorizzazione/nulla osta da parte della Soprintendenza in ragione delle tipologie individuate e legate agli eventi *Lucca Comics and Games* e *Summer Festival*.

Per il 2024 e il 2025 resta comunque ferma la necessità di autorizzazione da parte della Soprintendenza, da rilasciare ai sensi dell'art. 21 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004) sulla base del relativo progetto.

Art. 5 - Durata del Protocollo

Il presente Protocollo, che potrà essere integrato e/o modificato qualora se ne ravvisi la necessità, ha durata fino al 31 dicembre 2025 e potrà essere, d'intesa tra le parti, rinnovato alla sua scadenza, per uguale periodo previo rispetto degli impegni di cui all'art. 3.

Articolo 6 – Riservatezza e Trattamento dati personali

Il Comune e la Soprintendenza si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo le informazioni e i dati di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività convenute, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente Protocollo. I “dati personali” forniti, anche verbalmente per le attività concordate, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo, saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità ivi dichiarate mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento in forma anonima.

Titolare del trattamento dei dati personali, per quanto concerne il presente articolo, è

- per il Comune: il Sindaco;
- per la Soprintendenza, la Dirigente.

Art. 7 – Norme applicabili

Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché, dai principi generali del Codice Civile.

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990.

Registrato in caso d'uso.

Lucca, *data della sottoscrizione digitale*.

Per il Comune di Lucca:

il Sindaco dott. Mario Pardini

(sottoscrizione apposta digitalmente)

Per la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara:

la Soprintendente dott.ssa Angela Acordon

(sottoscrizione apposta digitalmente)